



U. P. I. A. L.
**UNIONE PARTENOPEA DEGLI INGEGNERI E DEGLI
ARCHITETTI LAUREATI**

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via IV Novembre, 114

00187 R O M A

C.A. Del Sig. Presidente dott. Ing. Armando Zambrano

C.A. Del Consigliere Sezione B dott. Ing. Ania Lopez

C.A. Del Consiglio

CON RICHIESTA DI PROTOCOLLO

Presidenza della Camera dei Deputati

C.A. Presidente On. Gianfranco Fini

Palazzo Montecitorio

Roma

e p.c. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Via del Chiostro, 9

80134 NAPOLI

C.A. Del Sig. Presidente dott. Ing. Luigi Vinci

C.A. Dei sig.ri Consiglieri

C.A. Commissione Ingegneri Sezione B

CON RICHIESTA DI PROTOCOLLO

e p.c. Ordini degli Ingegneri d'Italia

C.A. Dei Sig.ri Presidenti

C.A. Dei Sig.ri Consiglieri

C.A. Commissioni Ingegneri Sezione B

**Oggetto: Sentenza del Consiglio di Stato n. 00686/2012 REG.PROV.COLL.
n. 01619/2011 REG. RIC.**

Preg.mo Consigliere dott.ing. Ania Lopez,

Alla luce della nuova sentenza emessa dal Consiglio di Stato, (ed allegata in copia), inerente alle competenze degli ingegneri Sezione B in materia di costruzioni in zona sismica, si evince chiaramente dalla lettura di quest'ultima che gli ingegneri iscritti nelle sezioni B hanno competenza autonoma per quanto attiene alla progettazione in zona sismica con l'utilizzo di metodologie standardizzate, quali sono le normative prescritte per tale tipo di attività. Inoltre la sentenza ribadisce quanto già sancito dal Consiglio di Stato nella precedente sentenza nella quale si specificava che le



U. P. I. A. L.
**UNIONE PARTENOPEA DEGLI INGEGNERI E DEGLI
ARCHITETTI LAUREATI**

attività previste e classificate per settore di specialità sono indicative e non tassative; pertanto l'attività professionale non può essere ghetizzata in ambiti ristretti ad una casistica specifica.

Inoltre tale sentenza compie un'analisi approfondita delle motivazioni per le quali ribalta la sentenza del precedente grado di giudizio di fronte al TAR Calabria sede di Catanzaro dando pienamente ragione agli ingegneri sezione B che fino ad oggi hanno subito un pesantissimo danno d'immagine a causa di questa ignobile campagna denigratoria. Inutile ribadire che saranno valutate tutte le possibili iniziative per dare ristoro ai danni subiti dalla categoria ma nel frattempo il CNI dovrebbe intervenire emanando una circolare informativa sulla competenza degli ingegneri delle sezioni B in zona sismica così come chiaramente stabilisce questa sentenza. Il Genio Civile non può più contestare l'incompetenza e respingere le pratiche di deposito delle strutture; così facendo commette un illecito così come il silenzio degli ordini provinciali e del CNI crea un notevole danno d'immagine; bisogna che questi provvedano ad informare tutti gli uffici competenti che non possono più continuare a impedire lo svolgimento dell'attività professionale così come fino ad oggi è stato fatto.

Di fatto, questo stato di cose è stato anche creato da documenti emanati dallo stesso CNI il quale, nel parere n. 00003251 del 17/06/2009, sancisce l'incompetenza degli ingegneri sezione B in materia di progettazione in zona sismica asserendo che tale competenza è di spettanza dei soli ingegneri iscritti nelle sezioni A; parere che perde completamente di validità alla luce di quanto scritto nella sentenza dai Giudici del Consiglio di Stato. Ci auguriamo quindi che Lei sottoponga al Consiglio tale situazione anomala e si faccia carico di far rispettare quanto stabilito dalla legge, prima, e dalla sentenza del Consiglio di Stato, poi, ponendo fine così ad una ingiusta persecuzione.

Restando in attesa di un suo cortese cenno di riscontro, l'occasione ci è gradita per porgere al Presidente a Lei ed al Consiglio tutto distinti saluti e l'augurio di un proficuo lavoro.

Napoli, li 14/02/2012

dott. Ing. Sez. B Luigi Grimaldi

Presidente U.P.I.A.L.